

European Labour Law Conference. *Social Dumping and recent challenges for labour law in Europe. Regaining the initiative*. Florence, 12-13 may 2017

CRIMINALISATION OF TRADE UNIONISTS IN SPAIN

Antonio Baylos (UCLM)

ABSTRACT

1.- Spiegazione della specificità della materia – la criminalizzazione dell'azione sindacale – nel contesto dei discorsi sull'austerità.

2.- Vigorizzazione della risposta repressiva diretta dello Stato sulla capacità di mobilitazione sindacale (sciopero generale 2010 – governo socialista -, scioperi generali marzo e novembre 2012 – governo popolare -)

a) Istruzione penale di massa contro i partecipanti e intervenienti nel picchetti di sciopero: più di 300 persone (sindicalisti, delegati, dirigenti)

b) Re-giuridificazione dello spazio repressivo (dopo mobilitazione sociale forte): Legge di "sicurezza " della cittadinanza (2015), ma anche riforma del Codice Penale 2015 riduzione della pena reato di violenza privata nel picchettaggio (dopo reclamo sindacale allo CLS dell'OIL)

3.- Resistenza e protesta sindacale in unità di azione CCOO / UGT contro l'istruttoria penale di massa (2013- 2014) e le prime condanne penale per il reato di violenza privata (*coacciones laborales*) dell'art. 315.3 CP. *Leading Case*: "I 8 di Airbus", cioè 8 delegati del consiglio di fabbrica Airbus incriminati per "violenza privata"/ "coerzioni" nel corso di un picchetto di sciopero, con intervento della polizia. Assamblee, atti culturali e manifesti, manifestazioni. Solidarietà internazionale. Ricorso alla Commissione di Libertà Sindacale dell'OIL (luglio 2014) [Report No 380, October 2016.Case No 3093 (Spain)]

4.- Contestazione dell'art. 315.3 CP come obiettivo politico della mobilitazione sindacale. La "coerzione" nel contesto della pressione derivata del conflitto. Differenza tra "violenza" e "costrizione" nel contesto dell'aspro confronto dello sciopero.

5.- Il risultato delle istruttorie penale e le sentenze. La direzione repressiva interrotta da 2016 (Sentenza 8 Airbus): la presunzione d'innocenza e la responsabilità personale vs. accusa della Polizia , lungo periodo d'istruzione – 5 anni – e l'imputazione sui "tipi penali di autore", cioè criminalità associata alla posizione sociale (delegato sindacale). Ulteriori accuse sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, identico confronto di valori.

6.- Lo sbocco del processo dal punto di vista sindacale

a) Rivisitazione della tutela penale dei diritti fondamentali dei lavoratori specificamente nel caso dello sciopero e l'eliminazione dell'uso antisindacale delle disposizioni penali. Progetto di legge proposto da CCOO-UGT che deve essere negoziato con i gruppi parlamentari (a eccezione del PP).

b) Ricostruzione dello spazio pubblico dello sciopero come immunità di fronte all'occupazione di quel spazio dalla Polizia, che protegge in modo assoluto la proprietà, il consumo e il commercio, attraverso la costrizione e la violenza contro i scioperanti. Sconfinamento dello sciopero fuori delle barriere dei luoghi di lavoro, inserimento nel tessuto urbano, nella normalità/anormalità della vita quotidiana dei cittadini. È lo sciopero che va tutelato come esercizio di un diritto fondamentale e non viceversa, la tutela non va operata per quelli che non esercitano il diritto o lo ostacolano.

c) Rivisitazione della funzione costituzionale del diritto di sciopero come diritto funzionalizzato all'uguaglianza sostanziale e come diritto di cittadinanza che nel caso specifico dello sciopero generale esprime il valore di solidarietà sociale fondamentale in termini democratici.